

## CIRCOLARE INFORMATIVA N.1/2021

**A tutte le aziende clienti  
LORO SEDI**

**OGGETTO:** Legge di Bilancio 2021 – Legge n. 178 del 30.12.2020 pubblicata in gazzetta ufficiale n. 322 del 30.12.2020.

E' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30.12.2020 n. 322, supplemento ordinario n. 46, la Legge n. 178 del 30.12.2020 recante come titolo "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", in vigore dal 01.01.2021.

Di seguito si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento, divise per temi trattati, per facilitarvi la ricerca e l'immediata comprensione dei contenuti.

Nella circolare, vi abbiamo messo i riferimenti al comma di riferimento della legge, in quanto la legge è composta da un solo articolo diviso in diversi commi.

Analizziamo la legge:

**NORMATIVE IN TEMA DI IMPOSTE E TASSE****Ulteriore detrazione redditi lavoro dipendente e assimilati** Art. 1, c. 8

Nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui all'art. 1, c. 1 D.L. 3/2020 spetta per le prestazioni rese **dal 1.07.2020 al 31.12.2020**.

Ai titolari dei redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel c. 2, lett. a), e 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) Tuir ed è pari a:

- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è **superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro**;
- 480 euro, se il reddito complessivo è **superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro**; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Dal 1.01.2021, invece, l'ulteriore detrazione spetta nei seguenti importi:

- 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 960, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

### **Sospensione versamenti associazioni e società sportive Art. 1, cc. 36-37**

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, sono sospesi:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte effettuate su redditi da lavoro dipendente e assimilati in qualità di sostituti d'imposta, **dal 1.01.2021 al 28.02.2021**;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, **dal 1.01.2021 al 28.02.2021**;
- i termini dei versamenti Iva in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza **dal 1.01.2021 al 28.02.2021**.

I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30.05.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30.05.2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

### **Esenzione Irpef coltivatori diretti e Iap Art. 1, c. 39**

È estesa al 2021 l'esenzione totale ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola.

### **Percentuali di compensazione cessione di animali vivi Art. 1, c. 39**

Anche per il 2021 le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8%

### **Iva 10% piatti pronti da asporto Art. 1, c. 40**

La nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, alle cui cessioni si applica l'aliquota Iva ridotta al 10%, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

### **Imposta di registro cessione terreni agricoli a Iap e coltivatori diretti Art. 1, c. 41**

Per l'anno 2021, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico **inferiore o uguale a 5.000 euro**, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa (200 euro). Resta dovuta l'imposta ipotecaria in misura fissa e l'imposta catastale del 1%.

**Proroga detrazioni fiscali interventi edilizi** Art. 1, cc. 58-60

È prorogata anche per l'anno 2021 della detrazione fiscale nella misura del 65% per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

È prorogata per il 2021 anche la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di:

- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- schermature solari.

È prorogata al 31.12.2021 la detrazione del 50% (fino a una spesa massima di 96.000 euro) per gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis, c. 1 Tuir). Tale detrazione spetta anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

È prorogato fino al 31.12.2021 anche il bonus mobili, con aumento da 10.000 a 16.000 euro della spesa massima su cui calcolare la detrazione del 50%.

È prorogato per il 2021 il bonus facciate, consistente nella detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al D.M. 1444/1968.

**Bonus idrico** Art. 1, cc. 61-65

Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa dello specifico Fondo e fino a esaurimento delle risorse, un bonus idrico **pari ad euro 1.000** per ciascun beneficiario **da utilizzare, entro il 31.12.2021**, per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari di sostituzione di:

- vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore Isee.

Con decreto sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

## **Superbonus 110%** Art. 1, cc. 66-75

È esteso l'arco temporale di riferimento previsto per le spese oggetto di detrazione in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici già ammessi alla detrazione del 110% (superbonus).

Le spese detraibili sono quelle sostenute per gli interventi effettuati sugli edifici dal 1.07.2020 fino al 30.06.2022 (e, per gli istituti autonomi case popolari (IACP), le spese sostenute fino al 31.12.2022), da ripartire tra gli aventi diritto in:

- 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31.12.2021 (fino al 30.06.2022 per gli IACP);
- 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (dal 1.07.2022 per gli IACP).

La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Con riferimento agli IACP, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30.06.2023, a condizione che alla data del 31.12.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono incluse le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Possono fruire dell'agevolazione le persone fisiche e i condomini per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa (interventi trainanti), senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Ai fini del superbonus, un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia **dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni** o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Rientrano nell'agevolazione (interventi trainati) anche gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (art. 16bis, c. 1, lett. e) Tuir), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

La detrazione prevista per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici è estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. La detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.

Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1.07.2020 al 30.06.2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

negli edifici, **la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022**, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi agevolati e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

- euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la nuova definizione;
- euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
- euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Anche le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni relative al superbonus abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, purché questa:

- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un **massimale non inferiore a 500.000 euro**, specifico per il rischio di asseverazione per la detrazione del 110%, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa, il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività asseverazione per la detrazione del 110% con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

Per gli interventi agevolati al 110%, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

È prorogata anche alle spese sostenute nel 2022 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo della fruizione diretta della detrazione maggiorata del 110%.

### **Interventi su immobili danneggiati da eventi sismici**

Per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (art. 16, cc. 1bis-1septies D.L. 63/2013), l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 30.06.2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

Gli incentivi spettano in tutti i comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1.04.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ed è alternativo al



contributo per la ricostruzione. Nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1.04.2009 nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, l'agevolazione per gli interventi di miglioramento del rischio sismico spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

L'aumento del **50%** dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30.06.2022.

L'efficacia delle proroghe resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

### **Adozione misure antisismiche con detrazione al 50% Art. 1, c. 68**

La detrazione del 50% (fino a un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare), prevista per l'adozione di misure antisismiche (art. 16, c. 1bis D.L. 63/2013) su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, spetta per gli interventi le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 5.08.2013, ovvero anche per gli interventi per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio.

### **Proroga bonus verde 2021 Art. 1, c. 76**

È prorogata per il 2021 la detrazione Irpef del 36% (nel limite di spesa di 5.000 euro annui) per la sistemazione a verde di aree scoperte di unità immobiliari privati a uso abitativo, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi nonché di coperture a verde e di giardini pensili.

### **Riallineamento dei valori dei beni d'impresa Art. 1, c. 83**

Le disposizioni di cui all'art. 14 L. 342/2000 n. 342, relative al riallineamento dei valori dei beni d'impresa, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio **in corso al 31.12.2019**.

### **Contributo a fondo perduto per attività nei centri storici con santuari religiosi**

*Art. 1, cc. 87-88*

Il contributo a fondo perduto previsto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico, di cui all'art. 59 D.L. 104/2020, è esteso agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni dove sono situati santuari religiosi.

Per i Comuni diversi dai Comuni capoluogo di provincia o di Città Metropolitana, le disposizioni hanno efficacia per l'anno 2021.

### **Credito d'imposta cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) Art. 1, cc. 117-123**

Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d'imposta **fino al 40%** del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.

Il credito d'imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final.

### **Riduzione imposte per nuove imprese nelle ZES** Art. 1, cc. 173-176

Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d'imposta successivi.

Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

- le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno 10 anni;
- le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.

Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».

### **Compensazione crediti-debiti da fatture elettroniche** Art. 1, cc. 227-229

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche, e risultanti da fatture elettroniche.

La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

**Incentivi fiscali operazioni di aggregazione aziendale** Art. 1, cc. 233-243

In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1.01.2021 e il 31.12.2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

La trasformazione in credito d'imposta avviene, per 1/4, alla data di efficacia giuridica delle operazioni e, per i restanti 3/4, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al:

- 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero
- 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d'azienda, i componenti del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-quater, cc. 1 e 2 C.C.

Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione, per i soggetti:

- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 Tuir relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta a;
- non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.

Ai fini della disposizione, le società che partecipano alle operazioni devono essere operative da almeno 2 anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei 2 anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso, essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto. Inoltre, le disposizioni non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza.

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione, ovvero essere ceduto ovvero essere chiesto a rimborso.



Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, c. 5 Tuir.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate. Il versamento della commissione è effettuato per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni e per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

### **Agevolazioni per costituzione di cooperative di lavoratori Art. 1, cc. 270-273**

Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative (costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto) non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

Le agevolazioni sull'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni, nonché l'esenzione fiscale delle plusvalenze relative alle medesime operazioni, sono applicabile anche nel caso di cessione di azienda relativa alle piccole società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

Le predette cooperative devono rispettare la condizione di prevalenza che qualifica la cooperativa come "a mutualità prevalente" (art. 2513 C.C.) a decorrere dal 5° anno successivo alla loro costituzione.

### **Detrazione spese veterinarie Art. 1, c. 333**

L'importo massimo detraibile dall'Irpef, nella misura del 19% per spese veterinarie, è aumentato da 500 a 550 euro annui.

### **Contributo a fondo perduto al locatore per la riduzione canone di locazione**

Art. 1, cc. 381-384

Per l'anno 2021 al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa previsto, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il **limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore**.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo

### **Cessioni ad aliquota zero per emergenza Covid-19 Art. 1, 452-453**

In deroga all'art. 124, c. 1 D.L. 34/2020, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE o al regolamento (UE) 2017/745 e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell'imposta, fino al 31.12.2022.

In deroga al n. 114) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, auto-rizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le

prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell'imposta, dal 20.12.2020 al 31.12.2022.

### **Locazioni brevi** Art. 1, cc. 595-597

Il regime fiscale delle locazioni brevi (art. 4, cc. 2 e 3 D.L. 50/2017), con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Le disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive (che sostituisce la precedente), nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

### **Esenzione 1ª rata Imu 2021 settore turismo** Art. 1, cc. 599-601

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la 1ª rata dell'Imu relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863.

### **Credito d'imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo per strutture turistico-ricettive** Art. 1, c. 602

Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28 D.L. 34/2020) è esteso alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30.04.2021.

### **Utili e plusvalenze Oicr di diritto estero** Art. 1, cc. 631-633

Non si applica la ritenuta sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE e a OICR, non conformi

alla citata direttiva, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito.

La disposizione si applica agli utili percepiti a decorrere **dal 1.01.2021**.

Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, a decorrere dal 1.01.2021, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE e da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito.

### **Sanzioni mancato addebito Iva** Art. 1, cc. 709, 711-712

Le sanzioni previste nel caso di effettuazione di operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di intento (art. 7, c. 3 D.Lgs. 471/1997) si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione delle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione di cui all'art. 8-bis, c. 3 Dpr 633/1972, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

È punito con la medesima sanzione anche chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente (art. 8-bis, c. 3 Dpr 633/1972).

È punito con la medesima sanzione anche il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni assimilate alle cessioni all'esportazione di cui all'art. 8-bis, c. 1 Dpr 633/1972 senza avere prima riscontrato, per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della relativa dichiarazione.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni.

Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 60° giorno successivo all'adozione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### **Dichiarazioni locazioni di imbarcazioni non a breve termine e navigazione in alto mare**

Art. 1, cc. 710-712, 708

La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione Europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'Iva dovuta su tali prestazioni è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni.

Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 60° giorno successivo all'adozione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di

viaggi in alto mare superiore al 70%. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'Iva attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate e trasmessa telematicamente alla stessa. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare.

### **Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond Iva Art. 1, cc. 1079-1083**

Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond Iva, l'Amministrazione Finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste per la formazione del plafond, e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime.

Nel caso in cui i riscontri diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini Iva.

### **Plastic tax Art. 1, cc. 1084-1085**

È prorogata al 1.07.2021 l'entrata in vigore della Plastic tax, con estensione della sua applicazione ai committenti e aumento della soglia di esenzione dall'imposta.

Il rappresentante fiscale di soggetti non residenti è solidale ai fini del pagamento dell'imposta, con riduzione delle sanzioni amministrative applicabili.

I poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle Dogane sono estesi.

Dal 2021 diventa strutturale la possibilità di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente.

### **Sugar tax Art. 1, c. 1086**

L'entrata in vigore della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (Sugar tax) è **prorogata al 1.01.2022**, con ampliamento dei soggetti obbligati al pagamento e riduzione delle sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento.

### **Proroga notifica cartelle per eventi sismici Art. 1, c. 1094**

È prorogata, fino al 31.12.2021, la sospensione dei termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21.08.2017.

**Lotteria degli scontrini e Cashback** Art. 1, cc. 1095-1096

La partecipazione alla lotteria degli scontrini è ammessa ai soli soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

I rimborsi attribuiti come misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback) non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

**Ruling internazionale** Art. 1, c. 1101

Il contribuente può far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi, che la legislazione vigente limita al periodo in corso alla data di presentazione dell'istanza per gli accordi conseguenti a quelli con altre autorità estere (accordi bilaterali o multilaterali) o di stipula dell'accordo con l'amministrazione finanziaria nazionale (accordi unilaterali), fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento (art. 43 Dpr 600/1973).

L'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo è subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante.

**Annotazione delle fatture emesse nei registri Iva per trimestrali** Art. 1, c. 1102

Per i contribuenti trimestrali, l'annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all'art. 23 Dpr 633/1972 (fatture emesse) può essere fatta entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

**Abolizione esterometro dal 1.01.2022** Art. 1, cc. 1103-1104

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1.01.2022, i dati relativi alle operazioni effettuate con l'estero sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio.

Con riferimento alle medesime operazioni:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Per le operazioni effettuate a partire dal 1.01.2022 si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero. La sanzione è ridotta alla metà, entro il **limite massimo di euro 200 per ciascun mese**, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

**Divieto di fattura elettronica per prestazioni sanitarie** Art. 1, c. 1105

È prorogato al 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante SdI per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.



Tale divieto si ritiene esteso anche ai soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, anche se non sono tenuti all'invio dei dati al sistema STS.

### **Utilizzo dati dell'anagrafe tributaria** Art. 1, c. 1106

Ai fini della predisposizione dei documenti precompilati Iva da parte dell'Amministrazione finanziaria, sono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante Sdi, nell'esterometro e nelle comunicazioni dei dati relativi ai corrispettivi.

Gli operatori Iva che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire agli stessi la delega per la fruizione dei servizi della fatturazione elettronica.

### **Solidarietà nel pagamento dell'imposta di bollo fatture elettroniche** Art. 1, c. 1108

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

### **Trasmissione telematica dei corrispettivi** Art. 1, cc. 1109-1115

La memorizzazione elettronica dei corrispettivi e, a richiesta del cliente, la consegna della fattura o del documento commerciale, è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

È prorogata al 1.07.2021 la decorrenza della possibilità per i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, di assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

In caso di violazioni che consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al **90%** dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso.

La sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei dati (registratori telematici). Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Si applica la sanzione del 90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un **minimo di 500 euro**, anche nel caso di:

- mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto;
- emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali.

Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione.

La sanzione amministrativa **da 1.000 a 4.000 euro** prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (art. 11, c. 5 D.Lgs. 471/1997) si applica anche per l'omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione

telematica, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'Agazia delle entrate.

Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di trasmissione telematica, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 3.000 a euro 12.000**.

Le sanzioni previste per l'omessa installazione dei registratori di cassa si applica anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione dei corrispettivi, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'Agazia delle Entrate.

Non è consentito fruire del ravvedimento operoso in merito alla sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.

**Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2021.**

### **Abrogazione imposta sui trasferimenti di denaro all'estero Art. 1, c. 1120**

È abrogata l'imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea per mezzo degli istituti di pagamento (money transfer) di cui all'art. 25-novae D.L. 119/2018.

### **Esenzione Imu comuni Lombardia e Veneto interessati da eventi sismici Art. 1, c. 1116**

Per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, individuati ai sensi dell'art. 1, c. 1 D.L. 74/2012 e dell'art. 67-septies D.L. 83/2012, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all'art. 15, c. 6 D.L. 162/2019, l'esenzione dall'applicazione dell'Imu prevista dall'art. 8, c. 3, 2° p. D.L. 74/2012 è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2021.

I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1 D.L. 189/2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti da Imu e dai servizi indivisibili, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati medesimi e comunque non oltre il 31.12.2021.

### **Erogazione compensi per attività sportive dilettantistiche Art. 1, c. 1121**

La società Sport e Salute S.p.A. è aggiunta tra i soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche [art. 67, c. 1, lett. m) Tuir].

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate Art. 1, cc. 1122-1123**

La facoltà di rideterminare il valore d'acquisto è prorogata ai terreni edificabili e con destinazione agricola e alle partecipazioni non quotate possedute al 1.01.2021, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva pari all'11%.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2021.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.06.2021.

### **Sigarette elettroniche Art. 1, cc. 1124-1125**

È aumentata l'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (sigarette elettroniche).

La preventiva cauzione dovuta dal soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è di importo pari al 10% dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.

La vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

### **Accisa tabacco riscaldato** Art. 1, c. 1126

L'accisa sul tabacco riscaldato è aumentata dal 25% al 30% dal 1.01.2021, al 35% dal 1.01.2022 e al 40% dal 1.01.2023.

### **Agevolazioni fiscali rientro studenti dall'estero** Art. 1, c. 1127

Le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali, di cui alla L. 238/2010, per gli studenti che decidono di rientrare in Italia dopo avere svolto continuativamente un'attività di studio all'estero.

### **Depositi prodotti energetici assoggettati ad accisa** Art. 1, cc. 1128-1129

Per il diniego della licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici e la sospensione dell'istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovano applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa (art. 23, cc. 6-9 D.Lgs. 504/1995).

### **Disposizioni sui giochi** Art. 1, cc. 1130-1133

Il termine per l'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo è prorogato al 31.03.2023.

Il canone mensile dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta, relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 compreso, può essere versato, entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di :

- euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni;
- euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a 15 giorni.

I titolari di concessione per l'esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni sono tenuti a versare la restante parte, fino alla copertura dell'intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La 1ª delle rate è versata **entro il 10.07.2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 10.12.2022.**

## **NORMATIVE IN TEMA DI DIRITTO DEL LAVORO**

### **Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato** Art. 1, cc. 10-15

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'art. 1, cc. da 100 a 105 e 107 L. 205/2017 è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di **importo pari a 6.000 euro annui**, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36º anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Le disposizioni non si applicano alle prosecuzioni di contratto post apprendistato e alle assunzioni di ex studenti che abbiano svolto alternanza scuola lavoro o apprendistato di 1° o 3° livello presso il medesimo datore di lavoro.

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final e nei relativi limiti e condizioni. L'efficacia delle disposizioni è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

### **Esonero contributivo per assunzione di donne** Art. 1, cc. 16-19

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'art. 4, cc. da 9 a 11 L. 92/2012 è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il beneficio è riconosciuto per:

- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato (in tale ultimo caso i 18 mesi decorrono dalla data di assunzione a tempo determinato);
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final e nei relativi limiti e condizioni. L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

### **Fondo esonero contributi previdenziali lavoratori autonomi e professionisti** Art. 1, cc. 20-22

Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori auto-nomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Inail.

Con uno o più decreti sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e i relativi criteri di ripartizione.

A valere sulle risorse destinate a tale Fondo sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

### **Congedo di paternità facoltativo** Art. 1, c. 25

Anche per l'anno 2021, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima; tale facoltà è estesa anche ai casi di morte perinatale.

### **Congedo di paternità obbligatorio** Art. 1, cc. 363-364

Il congedo obbligatorio di paternità è riconosciuto anche per il 2021, con aumento della durata da 7 a 10 giorni.

Inoltre, anche per il 2021 il padre può fruire dell'astensione facoltativa dal lavoro per un ulteriore giorno.

### **Agevolazioni per assunzione di giornalisti** Art. 1, c. 29

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1.01.2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta.

### **Proroga esonero contributivo giovani coltivatori diretti e Iap** Art. 1, c. 33

L'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, è riconosciuto con riferimento alle iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1.01.2020 e il 31.12.2021.

### **Esonero contributivo settore sportivo dilettantistico** Art. 1, cc. 34-35

È istituito presso il MEF un apposito Fondo, con dotazione una dotazione per gli anni 2021 e 2022, al fine di finanziare l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi Inail, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

L'esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.



**Decontribuzione al Sud** Art. 1, cc. 161-169

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 104/2020, n. 104 si applica fino al 31.12.2029, modulato come segue:

- in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31.12.2025;
- in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

L'agevolazione non si applica:

- agli enti pubblici economici;
- agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP) e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli artt. 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- ai consorzi di bonifica;
- ai consorzi industriali;
- agli enti morali;
- agli enti ecclesiastici.

L'agevolazione è concessa dal 1.01.2021 al 30.06.2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final.

Dal 1.07.2021 al 31.12.2029 l'agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

**Proroga sostegno al reddito imprese in crisi** Art. 1, c. 278

È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito (art. 44 D.L. 109/2018) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa previsto.

**Proroga utilizzo contratti a termine acasuali** Art. 1, c. 279

Fino al 31.03.2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1 D.Lgs. 81/2015.

**Proroga misure di sostegno call center** Art. 1, c. 280

Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center ex art. 44 D.Lgs. 148/2015 sono prorogate per l'anno 2021 nel limite di spesa previsto.

**Nuove risorse finanziamento indennità fermo pesca** Art. 1, cc. 282-283

Sono stanziati nuove risorse per il rinnovo dell'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro giornalieri per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

**Sostegno al reddito lavoratori di imprese sequestrate o confiscate** Art. 1, c. 284

Il trattamento di sostegno al reddito (art. 1, c. 1 D.Lgs. 72/2018) a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni, per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa previsto.

**Proroga CIGS imprese con rilevanza economica strategica** Art. 1, c. 285

È prorogata, per gli anni 2021 e 2022, la possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberanti occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, (art. 4, 22, 22-bis, c. 1 D.Lgs. 148/2015).

La proroga può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale. La disciplina per l'accesso alla proroga resta invariata.

**CIGD per crisi aziendale** Art. 1, cc. 286-288

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concedere nel 2021, per dare attuazione a piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali,

- ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga;
- nel limite massimo di 12 mesi, anche non continuativi.

**Aree di crisi industriale complessa** Art. 1, cc. 289-290

Sono stanziati nuove risorse per il completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa, destinate ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga, finalizzate dalle Regioni, nell'anno 2021, alla prosecuzione:

- della CIGS (art. 44, c. 11-bis D.Lgs. 148/2015);
- del trattamento di mobilità in deroga (art. 53-ter D.L. 50/2017) a favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

È istituito un apposito fondo di sostegno al reddito al fine di garantirne la copertura finanziaria per gli interventi di CIGS e CIGD nelle aree di crisi industriale complessa individuati dalle regioni per l'anno 2020 ma non autorizzati per mancanza di fondi.

**Indennità lavoratori della Campania** Art. 1, c. 291

L'indennità, pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, riconosciuta per l'anno 2020 ai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria,

è prorogata anche per il 2021. Per tale anno non è più richiesto che i lavoratori appartengano ad aree di crisi complessa e gli stessi devono avere percepito o essere percettori dell'indennità di disoccupazione NASpl.

### **Assunzioni di lavoratori socialmente utili Art. 1, cc. 292-296**

Nell'anno 2021 le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

Le convenzioni stipulate per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili sono prorogate al 31.12.2021.

### **Cig, integrazione salariale e Cig in deroga per Covid-19 Art. 1, cc. 300-303, 305**

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga (artt. 19-22-quinquies D.L. 18/2020) **per una durata massima di 12 settimane.**

Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 31.03.2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Con riferimento a tali periodi, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 D.L. 137/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1.01.2021 sono imputati, ove autorizzati, alle citate 12 settimane.

Le domande di accesso ai nuovi trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, **il termine di decadenza è fissato entro il 28.02.2021.**

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al 31.01.2021, se tale ultima data è posteriore. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

I benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.03.2020 e in ogni caso in forza alla data del 1.01.2021.

**CISOA Art. 1, 304-305**

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.

La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1, c. 8 D.L. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31.12.2020, sono imputati ai 90 giorni.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 28.02.2021.

I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del D.L. 104/2020 e ai sensi della nuova disposizione sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

I benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.03.2020 e in ogni caso in forza alla data del 1.01.2021.

**Esonero contributivo alternativo ad ammortizzatori sociali Art. 1, cc. 306-308**

Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di integrazione salariale in deroga per Covid-19, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (art. 3 D.L. 104/2020) per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31.03.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 12, c. 14 D.L. 137/2020 possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai nuovi trattamenti di integrazione salariale.

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

**Proroga divieti di licenziamento Art. 1, cc. 309-311**

Fino al 31.03.2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991); restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla medesima data, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/1966); restano, altresì, sospese le procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966.

Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

### **Sostegno al reddito settore pesca Art. 1, cc. 315-319**

Ai lavoratori marittimi imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, che sospendono o riducono l'attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la **durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.**

Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi la riduzione del reddito del 1° semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33% rispetto al reddito del 1° semestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

La domanda deve essere presentata all'Inps, per i lavoratori subordinati, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi, entro il 30.09.2021.

Il trattamento non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi, nella misura di 40 euro netti al giorno. Il trattamento non dà luogo all'accredito della contribuzione figurativa né al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare.

### **Fondo per l'attuazione di politiche attive del lavoro Art. 1, c. 324**

Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, per il successivo trasferimento all'Anpal per le attività di competenza, è istituito un fondo denominato «Fondo per l'attuazione di misure relative



alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU».

È istituito un programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del patto di servizio.

Resta fermo che le misure comprese nel programma nazionale GOL sono individuate nell'ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto programma React EU.

### **Assegno di ricollocazione** Art. 1, cc. 325-328

Nelle more dell'istituzione del programma nazionale GOL (garanzia di occupabilità dei lavoratori), per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 D.Lgs. 150/2015, è riconosciuto, nel limite di spesa previsto, dal centro per l'impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l'accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi: collocazione in cassa integrazione guadagni (art. 24-bis D.Lgs. 148/2015); sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività (art. 44 D.L. 109/2018) 30; percezione della Naspi da oltre 4 mesi.

L'efficacia delle disposizioni è condizionata all'approvazione, da parte delle autorità europee, dell'ammissibilità delle stesse disposizioni al finanziamento nell'ambito del programma React EU.

### **Proroga anticipo pensionistico "Opzione donna"** Art. 1, c. 336

L'accesso al regime di pensione anticipata, con calcolo dell'assegno interamente contributivo, previsto per le lavoratrici denominato "Opzione donna" è consentito ai soggetti che raggiungono i requisiti entro il 31.12.2020 (anziché 31.12.2019). Per il personale del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato è possibile presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28.02.2021, con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico 2021-2022.

### **Proroga Ape sociale** Art. 1, cc. 339

La pensione anticipata assistita dallo Stato Ape sociale è prorogata fino al 31.12.2021.

### **Isopensione** Art. 1, c. 345

È prorogata fino al 2023 la possibilità di accesso all'isopensione, con 7 anni di anticipo rispetto all'età pensionabile.

### **Salvaguardia esodati** Art. 1, cc. 346-348

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24 D.L. 201/2011, continuano ad applicarsi, nel **limite complessivo di 2.400 unità**, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31.12.2011 appartenenti alle specifiche categorie previste.

Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di **decadenza di 60 giorni dal 1.01.2021**, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia.

### **Contratto di espansione** Art. 1, c. 349

Le disposizioni relative all'applicazione sperimentale del contratto di espansione sono prorogate al 2021, con estensione, per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti e, limitatamente agli effetti del punto seguente, fino a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'art. 24, c. 10 D.L. 201/2011, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'Inps. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpl al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'art. 1 D.Lgs. 22/2015, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'art. 12 D.Lgs. 22 /2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.

Per le imprese o gruppi di imprese **con un organico superiore a 1.000 unità lavorative** che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del numero dei lavoratori da assumere, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per ulteriori 12 mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpl al lavoratore.

Allo scopo di dare attuazione al contratto, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'Inps, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'Inps la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile, l'Inps è tenuto a non erogare le prestazioni.

### **Anzianità per contratto a tempo parziale ciclico** Art. 1, c. 350

Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rap-portando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'art. 7, c. 1 D.L. 463/1983.

Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1.01.2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti

pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore al 1.01.2021.

### **Prestazione aggiuntiva Inail per patologie asbesto-correlate Art. 1, cc. 356-360**

A decorrere dal 1.01.2021 l'Inail, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso Inail o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15% della rendita in godimento.

La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.

Per gli eventi accertati a decorrere dal 1.01.2021 l'Inail, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro 3 anni dalla data dell'accertamento della malattia.

### **Bonus bebè Art. 1, c. 362**

L'assegno di natalità (bonus bebè ex art. 1, c. 125 L. 190/2014, secondo la disciplina prevista dall'art. 1, c. 340 L. 160/2019), è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1.01.2021 al 31.12.2021.

### **Contributo alle madri per figli disabili Art. 1, cc. 365-366**

Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, entro i limiti di spesa previsti.

### **Aliquota contributiva aggiuntiva Gestione Commercianti Art. 1, c. 380**

Dal 1.01.2022 l'aliquota contributiva aggiuntiva per la Gestione Commercianti presso l'Inps, per fare fronte agli oneri derivanti dall'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48% (anziché 0,09%).

### **Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa per lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (ISCRO) Art. 1, cc. 386-401**

Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall'Inps.

L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

L'indennità è riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a)** non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b)** non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;

**c)** avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;

**d)** avere dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;

**e)** essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

**f)** essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. La domanda è presentata dal lavoratore all'Inps in via telematica entro il 31.10 di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse.

L'Inps comunica all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle Entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali.

I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

L'indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate, spetta a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. I limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

La cessazione della partita Iva nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione è disposto un aumento dell'aliquota dovuta alla gestione separata per i suddetti soggetti pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo con gli stessi criteri stabiliti ai fini Irpef, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

### **Periodo di sorveglianza attiva lavoratori fragili Art. 1, cc. 481-482, 484**

È estesa anche al periodo dal 1.01.2021 al 28.02.2021 la disciplina (art. 26 D.L. 18/2020) che riconosce il diritto ad assentarsi dal lavoro e vedersi riconosciuto tale periodo come ricovero ospedaliero, a favore dei:

- lavoratori dipendenti in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medicolegali, che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,

- lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3 L. 104/1992.

Gli eventuali oneri a carico del datore di lavoro connessi al riconoscimento del ricovero ospedaliero a tutela dell'assenza del lavoratore fragile, e a carico dell'Inps per il riconoscimento delle relative indennità di malattia, sono posti a carico dello Stato.

Dal 1.01.2021 al 28.02.2021, i lavoratori fragili che non si assentano a seguito di prescrizione medica hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche qualora ciò comporti l'adibizione a diversa mansione, purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, ovvero lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Dal 1.01.2021 il certificato medico redatto dal medico curante e attestante il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (art. 1, c. 2, lett. h) e i) D.L. 6/2020 e art. 1, c. 2, lett. d) ed e) D.L. 19/2020) non dovrà più contenere l'indicazione degli estremi del provvedimento dell'autorità di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva stesse.

### **Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro** Art. 1, cc. 1098-1100

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. 34/2020) è utilizzabile dal 1.01 al 30.06.2021.

I soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro possono optare per la cessione dello stesso, fino al 30.06.2021.

## **NORMATIVE IN TEMA DI AGEVOLAZIONI**

### **Bonus acquisto veicoli elettrici** Art. 1, cc. 77-79

Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con **Isee inferiore a euro 30.000** che acquistano in Italia, entro il 31.12.2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'Iva, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente.

### **Erogazione in unica soluzione del contributo statale nuova Sabatini-ter** Art. 1, cc. 95-96

Il contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti agevolati concessi alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature è erogato in un'unica soluzione, anziché in più quote per finanziamenti di **importo superiore a 200.000 euro**. L'erogazione in unica soluzione è già contemplata per il finanziamento di importo **non superiore a 200.000 euro**.

### **Credito d'imposta sostegno al Made in Italy per imprese agricole e agroalimentari**

Art. 1, c. 131

Il credito d'imposta del 40% previsto per il sostegno del Made in Italy (art. 3, c. 1 D.L. 91/2014), per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, è esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle "strade del vino", per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche



finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.

### **Estensione agevolazione "Resto al Sud" Art. 1, c. 170**

La misura agevolativa "Resto al Sud" (art. 1 D.L. 91/2017), finalizzata a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori, nelle Regioni del Mezzogiorno Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è estesa ai soggetti con un'età compresa tra 18 a 55 anni (anziché 45 anni).

### **Credito d'imposta acquisto beni nuovi nel Mezzogiorno Art. 1, cc. 171-172**

È prorogato al 31.12.2022 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (art. 1 L. 208/2015) destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

### **Maggiorazione credito d'imposta R&S nel Mezzogiorno Art. 1, cc. 185-187**

Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art.1, c. 200 L. 160/2019, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022, alle seguenti categorie di imprese:

- nella misura del 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- nella misura del 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- nella misura del 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal punto precedente si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e, in particolare, in materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

### **Proroga garanzia Sace Art. 1, cc. 206-209**

È prorogata fino al 30.06.2021 la concessione da parte di SACE Spa (art. 1 D.L. 23/2020) di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19.

Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con o senza garanzia di solvenza prestata dal cedente.

Le garanzie sono rilasciate a condizione che, oltre a quelle indicate nell'art. 1, c. 2 D.L. 23/2020, il finanziamento coperto dalla garanzia sia destinato al rimborso di finanziamenti

nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria, purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura **pari almeno al 25% dell'importo del finanziamento** oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

A decorrere dal 1.03.2021 e fino al 30.06.2021 la società SACE S.p.A. rilascia le garanzie, alle medesime condizioni e per i medesimi importi massimi garantiti previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia Cipe, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese. A tali garanzie si provvede ai sensi della procedura semplificata.

### **Durata Fondo di garanzia Pmi Art. 1, cc. 216-218**

I finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, con-cessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, possono avere una durata fino a 15 anni.

Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data del 1.01.2021 può chiedere il prolungamento della durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Il tasso dell'operazione, che non doveva essere «superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%», ora «non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento».

### **Credito d'imposta perdite nei Piani di risparmio a lungo termine Art. 1, cc. 219-225**

Con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine, alle persone fisiche titolari del piano spetta un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, relativamente agli strumenti finanziari qualificati, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno 5 anni e il credito d'imposta **non ecceda il 20%** delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

Il credito d'imposta è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di compensazione cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.

Ai fini della determinazione dei crediti d'imposta e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.

Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta non possono essere utilizzati o riportati in deduzione.

Le disposizioni si applicano in relazione ai piani costituiti dal 1.01.2021 per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2021.

### **Credito d'imposta quotazione Pmi** Art. 1, c. 230

È prorogato al 31.12.2021 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla L. 205/2017.

### **Proroga Fondo garanzia Pmi** Art. 1, cc. 244-247

È prorogata al 30.06.2021 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall'art. 13 D.L. 23/2020. Fanno eccezione, rispetto alla regola generale, le garanzie a favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (mid cap), le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni ivi previste, fino al 28.02.2021 (che saranno rilasciate a valere sullo strumento Garanzia SACE, fino al 30.06.2021).

### **Proroga misure di sostegno a micro e Pmi** Art. 1, cc. 248-254

Sono prorogate al 30.06.2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale.

Per le imprese già ammesse alle misure di sostegno alla data del 1.01.2021, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31.01.2021 o, per talune imprese del comparto turistico (art. 77, c. 2 D.L. 104/2020), entro il 31.03.2021.

Le disposizioni si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione Europea.

### **Rafforzamento patrimoniale imprese di medie dimensioni** Art. 1, cc. 263-264

Il credito d'imposta riconosciuto alle società di medie dimensioni, con riferimento al rafforzamento patrimoniale previsto dall'art. 26, c. 8 D.L. 34/2020, è prorogato sugli aumenti di capitale a pagamento e integralmente versati entro il 30.06.2021.

La percentuale di agevolazione è riconosciuta nel limite **aumentato dal 30% al 50%** dell'aumento di capitale deliberato ed eseguiti nel 1° semestre del 2021.

La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.01.2024, ovvero del 1.01.2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a partire dal 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30.11.2021.

**È prorogato al 30.06.2021** il sostegno del Fondo Patrimonio PMI (art. 26, c. 12 D.L. 34/2020), finalizzato a sottoscrivere, entro i limiti della dotazione e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte delle società con specifiche caratteristiche.

Ai fini di tali agevolazioni, la società non deve essere sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non deve essere stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una

procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31.12.2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà.

Le misure si applicano anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31.12.2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale, purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza ovvero alla data di approvazione del bilancio e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione.

### **Allungamento restituzione mutui agevolati Invitalia Art. 1, c. 274**

I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al D.L. 786/1985, al D.L. 26/1995, al D.L. 510/1996 e al D.Lgs. 185/2000 possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero dello stesso; Invitalia Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31.03.2021, procede, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa dai soggetti richiedenti.

### **Pensione di cittadinanza Art. 1, c. 337**

A decorrere dal 1.01.2021, ai beneficiari di pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'Inps, il beneficio è erogato insieme con detta prestazione pensionistica per la quota parte spettante. Nei confronti dei titolari della pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo previsti per il reddito di cittadinanza.

### **Isee per il diritto allo studio universitario Art. 1, c. 338**

Ai fini della definizione dell'Isee per il diritto allo studio universitario dello studente non convivente, il requisito della residenza fuori dalla famiglia di origine, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima, deve sussistere da almeno 2 anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

### **Voucher occhiali da vista Art. 1, c. 438**

In favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore ISEE non superiore a 10.000 euro annui, è prevista l'erogazione di un voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

### **Credito d'imposta donazioni per formazione manageriale Art. 1, cc. 536-539**

Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, è concesso un credito d'imposta fino al 100% per le piccole e micro

imprese, **fino al 90% per le medie imprese e fino all'80% per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro.**

Con decreto sono stabilite le disposizioni per l'attuazione e determinate le aliquote di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite complessivo di spesa.

Le iniziative formative realizzate attraverso università pubbliche e private garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore. Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30% di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.

Al fine di identificare i soggetti, all'interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l'Istat istituisce la sottocategoria 85.43 «Istruzione postuniversitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive».

### **Card cultura Art. 1, cc. 576 e 611**

Possono fruire della Card utilizzabile per l'acquisto di specifici prodotti culturali anche i soggetti che compiono 18 anni nel 2021. La Card può essere utilizzata anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici.

### **Crediti d'imposta settore cinematografico Art. 1, cc. 583-584**

È aumentata dal 30% al 40% l'aliquota del credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva, delle imprese di distribuzione cinematografica ed audiovisiva e delle imprese italiane di produzione esecutiva e di postproduzione, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere.

### **Proroga credito d'imposta pubblicità e per la filiera della stampa Art. 1, cc. 608-610**

Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta di cui all'art. 57bis D.L. 50/2017 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni vigenti.

Per gli anni 2021 e 2022, gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite, situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'art. 1, cc. 806-809 L. 145/2018, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'art. 190 D.L. 34/2020 è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

### **Bonus abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici Art. 1, cc. 612-613**

Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore Isee inferiore a 20.000



euro che beneficiano del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, secondo le modalità operative stabilite, per quanto compatibili, del D.Mise 7.08.2020.

#### **Bonus tv Art. 1, cc. 614-615**

Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche il contributo di cui all'art. 1, c. 1039, lett. c) L. 205/2017 è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva.

#### **Incentivo acquisto autoveicoli a basse emissioni di CO2 Art. 1, cc. 651-659**

Per la fruizione dell'incentivo, di cui all'art. 1, cc. 1031 e seguenti L. 145/2018, per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, il venditore ha l'obbligo di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo.

L'imposta da versare per l'acquisto di veicolo nuovo, calcolata in base alla tavola indicata nell'art. 1, c. 1042 L. 145/2018, è dovuta fino al 31.12.2020. A decorrere dal 1.01.2021 e fino al 31.12.2021, il pagamento dell'imposta è effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/Km	Imposta (euro)
191 - 210	1.100
211 - 240	1.600
241 - 290	2.000
Superiore a 290	2.500

A decorrere dal 1.01.2021 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo e dell'imposta è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE)2017/1151 della Commissione, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo. Nelle more del passaggio al nuovo ciclo di omologazione WLTP, ai fini dell'erogazione dei contributi, nella carta di circolazione dei veicoli acquistati fino al 31.12.2020 e immatricolati dal 1.01.2021 fino al 30.06.2021, si considera il valore di emissioni di anidride carbonica relativo al ciclo NEDC, secondo quanto stabilito con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1.01.2021 al 31.12.2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

- per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1.01.2011, il

contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO <sub>2</sub> g/Km	Contributo (euro)
0 - 20	2.000
21 - 60	2.000

- per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO<sub>2</sub> emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO <sub>2</sub> g/Km	Contributo (euro)
0 - 20	1.000
21 - 60	1.000

I contributi sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a 50.000 euro Iva esclusa.

Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1.01.2021 al 30.06.2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1.01.2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro. Il contributo è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore a Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'Iva.

I contributi sono cumulabili con il contributo di cui all'art. 1, c. 1031 L. 145/2018.

A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1.01.2021 e fino al 30.06.2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	Veicoli esclusivamente elettrici	Ibridi alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0 - 1.999			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2 - 3.299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza Rottamazione	4.800	2.000	1.200

3.3 – 3.5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza Rottamazione	6.400	2.800	2.000

### **Contributo acquisto e rottamazione motoveicoli elettrici** Art. 1, c. 691

• Il contributo di cui all'art. 1, c. 1057 L. 145/2018 per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi è riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026.

### **Buono mobilità** Art. 1, cc. 692-694

Al fine di riconoscere l'erogazione del buono mobilità per il rimborso degli acquisti dei beni e servizi di cui all'art. 2, c. 1, 3° p. D.L. 111/2019 (biciclette o altri mezzi elettrici come monopattini o servizi di mobilità condivisa a uso individuale), effettuati dal 4.05.2020 al 2.11.2020, il fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità» è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Sono destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher.

### **Credito d'imposta cargo-bike** Art. 1, cc. 698-699

Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, alle micro imprese e piccole imprese (raccomandazione 2003/361/CE) che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30% delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

### **Buono revisione veicoli** Art. 1, cc. 705-707

Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, il Ministro delle Infrastrutture modifica la tariffa, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro. A titolo di misura compensativa dell'aumento, per i 3 anni successivi al 1.01.2021, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione.

Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari a 9,95 euro.

### **Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali** Art. 1, cc. 760-766

Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili.

Agli utilizzatori, aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un **importo massimo di 10.000 euro** ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili.

Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere, gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al **25%** del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun utilizzatore. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.

### **Credito d'imposta beni strumentali nuovi** Art. 1, cc. 1051-1063 e 1065

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Il credito d'imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'art. 164, c. 1 Tuir (mezzi di trasporto a motore), dei beni per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque discarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge L. 232/2016 (che contiene i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0»), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 (che contiene i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al

20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo determinato ai sensi dell'art. 110, c. 1, lett. b) Tuir.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

La misura del credito d'imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6%.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito



d'imposta per la parte spettante per i beni non rientranti negli allegati di cui alla L. 232/2016.

Al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Con apposito decreto sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Se, entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni normative.

In relazione agli investimenti in beni strumenti contenuti negli allegati A e B L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l'Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

### **Credito d'imposta in R&S e credito d'imposta formazione 4.0 Art. 1, cc. 1064-1065**

Sono prorogate fino al 2022 la disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative di cui all'art. 1 L. 160/2019 e la disciplina del credito d'imposta formazione 4.0.

Per le attività di ricerca e sviluppo, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro,

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 12 milioni di euro.

### **Credito d'imposta sistemi di filtraggio acqua potabile** Art. 1, cc. 1087-1089

Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1.01.2021 al 31.12.2022, spetta un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, **a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.**

## **ALTRE DISPOSIZIONI**

### **Sospensione scadenza titoli di credito** Art. 1, c. 207

I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1.09.2020 al 31.01.2021, sono sospesi fino al 31.01.2021. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

### **Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale** Art. 1, c. 266

Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 non si applicano gli obblighi di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o per-dita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C., è posticipato al 5 esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il ca-pitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter C.C. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio del 5° esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter C.C.

Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4) e 2545-duodecies C.C.

Le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

### **Procedure esecutive su immobili di edilizia residenziale pubblica convenzionata**

*Art. 1, cc. 376-379*

Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati, in tutto o in parte, con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente.

La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva.

Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo.

### **Registro servizi di intermediazione on line** *Art. 1, c. 515*

Al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line che offrono servizi in Italia, anche se non stabiliti, devono iscriversi al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), tenuto dall'Agcom.

### **Abrogazione imposta regionale sulla benzina per autotrazione** *Art. 1, cc. 628-630*

Sono abrogate, dal 1.01.2021, le norme che disciplinano l'applicazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, IRBA (art. 17 D.Lgs. 398/1990). Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

### **Rimborso spese legali imputato assolto** *Art. 1, cc. 1015 -1022*

Nel processo penale all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500.

Il rimborso **è ripartito in 3 quote annuali di pari importo**, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito.

Il rimborso è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.

Il rimborso non è riconosciuto nei seguenti casi:

- assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;
- estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;

- sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

Le disposizioni si applicano nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente al 1.01.2021.

### **Nuovi obblighi nel settore dei carburanti Art. 1, cc. 1075-1978**

L'obbligo di dotarsi del sistema INFOIL è esteso anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31.12.2021.

Il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito Iva deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la garanzia da lui prestata, condizione necessaria per evitare il pagamento anticipato dell'IVA a carico del gestore di deposito fiscale utilizzato anche come deposito Iva.

È inoltre introdotta una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali.

### **La Legge 178/2020 entra in vigore dal 1.01.2021.**

Chi fosse interessato ad un approfondimento dei vari commi riportati nella Legge, per le proprie esigenze aziendali, lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo.

Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti.

Fornaci di Barga, 12 gennaio 2021

*Dott. Lucchesi Giuseppe*